
**Avviso agli azionisti di UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR,
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist e Q-acc
e
ai detentori di quote di UBS (Lux) Money Market Fund – EUR,
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist e Q-acc
(collettivamente gli "Investitori")**

La Società di gestione, a nome e per conto del consiglio di amministrazione di UBS (Lux) Money Market SICAV, una "Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)", e a nome e per conto di UBS (Lux) Money Market Fund, un "fonds commun de placement (FCP)", desidera informarLa della sua decisione di procedere alla fusione delle seguenti classi di azioni del comparto **UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR** (il "**Comparto incorporato**"):

Classe di azioni	ISIN
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR F-UKdist	LU2600222884
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR F-acc	LU2176608151
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc	LU0142661270
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist	LU2176608235
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Q-acc	LU0357834745

(le "**Classi di azioni incorporate**") nelle seguenti classi di quote corrispondenti di **UBS (Lux) Money Market Fund – EUR** (il "**Comparto incorporante**"):

Classe di quote	ISIN
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-Ukdist	LU2856147322
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc	LU0454363739
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	LU0006344922
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist	LU2856147595
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc	LU0357613495

(le "**Classi di quote incorporanti**") (collettivamente i "**Comparti**") il **5 settembre 2024** (la "**Data di efficacia**") (la "**Fusione**").

Alla luce del patrimonio ridotto e in continua diminuzione del Comparto incorporato, che non ne consente una gestione economicamente efficiente, oltre che allo scopo di razionalizzare e semplificare l'offerta di fondi, il consiglio di amministrazione del Comparto incorporato e quello della Società di gestione che agisce per conto del Comparto incorporante ritengono che sia nel miglior interesse degli Investitori e dei Detentori di quote allocare il patrimonio delle Classi di azioni incorporate nelle Classi di quote incorporanti ai sensi rispettivamente dell'Articolo 26.1 dello Statuto di UBS (Lux) Money Market SICAV e dell'Articolo 12.2 dei Regolamenti di gestione di UBS (Lux) Money Market Fund.

Si informano gli Investitori che la Fusione è limitata alle Classi di azioni incorporate sopra elencate e che la classe di azioni UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding non sarà interessata dalla Fusione.

La Fusione rientra in un più ampio progetto di fusione dei comparti di UBS (Lux) Money Market SICAV in comparti di UBS (Lux) Money Market Fund, tranne per la classe di azioni UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding. Di conseguenza, UBS (Lux) Money Market SICAV sarà liquidata al completamento di tutte le fusioni (inclusa la Fusione in oggetto). Si informano gli Investitori delle Classi di azioni incorporate

che i costi connessi all'imminente liquidazione saranno esclusivamente a carico di UBS Asset Management Switzerland AG.

A decorrere dalla Data di efficacia, le azioni delle Classi di azioni incorporate conferite nelle Classi di quote incorporanti avranno gli stessi diritti delle azioni emesse dal Comparto incorporante, ad eccezione del fatto che il Comparto incorporante è un comparto di un *fonds commun de placement*, mentre il Comparto incorporato è un comparto di una *société d'investissement à capital variable*. In questo modo gli azionisti del Comparto incorporato diventeranno investitori in un attivo contrattuale sotto forma di quote emesse dal Comparto incorporante, perdendo però i diritti legati alle azioni del Comparto incorporato. **Di conseguenza, gli azionisti del Comparto incorporato perderanno tutti i diritti di voto relativi al Comparto incorporato, per i quali non esistono equivalenti nel Comparto incorporante. Ciò può anche avere implicazioni fiscali per tali azionisti a causa della trasparenza fiscale del Comparto incorporante.**

La Fusione sarà effettuata in base al valore patrimoniale netto per azione/quota del 4 settembre 2024 (la "**Data di riferimento**"). Nel contesto della Fusione, le attività e le passività delle Classi di azioni incorporate saranno conferite alle Classi di quote incorporanti. Il numero di nuove quote da emettere verrà calcolato alla Data di efficacia sulla base del rapporto di concambio corrispondente al valore patrimoniale netto per azione della Classe di azioni incorporate alla Data di riferimento, in confronto (i) al prezzo di emissione iniziale delle rispettive Classi di quote incorporanti, a condizione che tali Classi di quote non siano state lanciate prima della Data di riferimento, o (ii) al valore patrimoniale netto per quota delle Classi di quote incorporanti alla Data di riferimento.

La Fusione comporterà i seguenti cambiamenti per gli Investitori:

	UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
Classi di azioni/quote	F-UKdist LU2600222884 F-acc LU2176608151 P-acc LU0142661270 P-dist LU2176608235 Q-acc LU0357834745	F-Ukdist LU2856147322 F-acc LU0454363739 P-acc LU0006344922 P-dist LU2856147595 Q-acc LU0357613495
Commissione forfettaria massima annua	F-UKdist 0,10% F-acc 0,10% P-acc 0,50% P-dist 0,50% Q-acc 0,24%	F-UKdist 0,10% F-acc 0,10% P-acc 0,50% P-dist 0,50% Q-acc 0,24%
Costi correnti conformemente al documento contenente le informazioni chiave (KID)	F-UKdist 0,14% F-acc 0,14% P-acc 0,54% P-dist 0,54% Q-acc 0,28%	F-UKdist 0,14% F-acc 0,14% P-acc 0,54% P-dist 0,54% Q-acc 0,28%
Politica d'investimento	I comparti sono fondi comuni monetari come definiti dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (di seguito il "Regolamento sui fondi comuni monetari" o "Regolamento FCM"). I comparti investono esclusivamente in strumenti di emittenti con rating di prim'ordine e analisi ICAP positiva. I comparti investono il proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, esclusivamente in: (a) strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti separatamente o congiuntamente dall'Unione europea (UE);	I comparti sono fondi comuni monetari come definiti dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (di seguito il "Regolamento sui fondi comuni monetari" o "Regolamento FCM"). I comparti investono esclusivamente in strumenti di emittenti con rating di prim'ordine e analisi ICAP positiva. I comparti investono il proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, esclusivamente in: (a) strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti separatamente o congiuntamente dall'Unione europea (UE); dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri dell'UE o

	<p>dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri dell'UE o dalle loro banche centrali; dalla Banca centrale europea; dalla Banca europea per gli investimenti; dal Fondo europeo per gli investimenti; dal Meccanismo europeo di stabilità; dal Fondo europeo di stabilità finanziaria; da un'autorità centrale o una banca centrale di uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (di seguito "Paese terzo"); dal Fondo monetario internazionale; dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; dalla Banca dei regolamenti internazionali o da qualsiasi altra istituzione o organizzazione finanziaria internazionale pertinente a cui appartengono uno o più Stati membri; (b) cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività (ABCP), a condizione che abbiano ricevuto una valutazione favorevole in applicazione delle procedure interne di valutazione della qualità del credito e che soddisfino le condizioni pertinenti di cui all'articolo 11 del Regolamento FCM; (c) depositi presso istituti di credito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento FCM; (d) strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento FCM; (e) operazioni di vendita con patto di riacquisto che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento FCM; (f) operazioni di acquisto con patto di rivendita che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento FCM; (g) quote o azioni di altri fondi comuni monetari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento FCM; (h) obbligazioni che soddisfano le condizioni di cui al Regolamento FCM, in particolare l'articolo 17.</p>	<p>dalle loro banche centrali; dalla Banca centrale europea; dalla Banca europea per gli investimenti; dal Fondo europeo per gli investimenti; dal Meccanismo europeo di stabilità; dal Fondo europeo di stabilità finanziaria; da un'autorità centrale o una banca centrale di uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ("Paese terzo"); dal Fondo monetario internazionale; dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; dalla Banca dei regolamenti internazionali o da qualsiasi altra istituzione o organizzazione finanziaria internazionale pertinente a cui appartengono uno o più Stati membri; (b) cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività (ABCP), a condizione che abbiano ricevuto una valutazione favorevole in applicazione delle procedure interne di valutazione della qualità del credito e che soddisfino le condizioni pertinenti di cui all'articolo 11 del Regolamento FCM; (c) depositi presso istituti di credito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento FCM; (d) strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento FCM; (e) operazioni di vendita con patto di riacquisto che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento FCM; (f) operazioni di acquisto con patto di rivendita che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento FCM; (g) quote o azioni di altri fondi comuni monetari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento FCM; (h) obbligazioni che soddisfano le condizioni di cui al Regolamento FCM, in particolare l'articolo 17.</p>
Profilo dell'investitore tipo	<p>Il comparto a gestione attiva è indicato per gli investitori che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato comprensivo di strumenti del mercato monetario con rating elevato e titoli con durata residua breve o rendimenti variabili e con liquidità elevata.</p>	<p>Il comparto a gestione attiva è indicato per gli investitori che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato comprensivo di strumenti del mercato monetario con rating elevato e titoli con durata residua breve o rendimenti variabili e con liquidità elevata.</p>
Esercizio finanziario	1° novembre - 31 ottobre	1° novembre - 31 ottobre

Poiché una quota del patrimonio può essere venduta e investita in attività liquide prima della Data di efficacia, la Fusione potrebbe avere un impatto sulla composizione del portafoglio delle Classi di azioni incorporate. Eventuali adeguamenti al portafoglio verranno effettuati prima della Data di efficacia. Come tutte le fusioni, anche questa può comportare un rischio di diluizione della performance derivante dalla ristrutturazione del portafoglio delle Classi di azioni incorporate.

Le differenze tra i diversi Comparti, quali la politica d'investimento e l'esercizio finanziario, sono descritte nella tabella sopra riportata.

Inoltre, caratteristiche quali la frequenza di negoziazione, il metodo di calcolo del rischio complessivo, l'indicatore di rischio (1) e l'orario limite restano invariate.

I costi e le spese legali, di consulenza e amministrativi (esclusi i potenziali costi di transazione relativi alle Classi di azioni incorporate) connessi alla Fusione saranno a carico di UBS Asset Management Switzerland AG e non incideranno né sul Comparto incorporato né sul Comparto incorporante. Le commissioni della società di revisione connesse alla Fusione saranno a carico delle Classi di azioni incorporate. Inoltre, e altresì al fine di tutelare gli interessi degli investitori delle Classi di quote incorporanti, sull'eventuale quota di liquidità del patrimonio da fondere nel Comparto incorporante sarà applicato su base proporzionale il



UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo

RCS Luxembourg Nr. B 154.210

(la "**Società di gestione**")

www.ubs.com

meccanismo dello swing pricing, come descritto nei prospetti informativi dei Comparti, a condizione che tale quota ecceda la soglia stabilita per il Comparto incorporante.

Gli Investitori delle Classi di azioni incorporate e delle Classi di quote incorporanti contrari alla Fusione possono chiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni o quote entro le ore 15.00 CET (orario limite) del 29 agosto 2024. Successivamente le Classi di azioni incorporate saranno chiuse ai rimborsi. A decorrere dalla data del presente Avviso, le Classi di azioni incorporate saranno autorizzate a discostarsi dalla rispettiva politica d'investimento nella misura necessaria ad allineare quanto più possibile il portafoglio corrispondente a tali Classi di azioni incorporate alla politica d'investimento del Comparto incorporante. La Fusione diverrà effettiva il 5 settembre 2024 e sarà vincolante per tutti gli Investitori che non avranno richiesto il rimborso delle proprie azioni.

Le azioni delle Classi di azioni incorporate saranno emesse fino alle ore 15.00 CET (orario limite) del 29 luglio 2024.

In seguito alla Fusione non sarà riscossa alcuna commissione di sottoscrizione nel Comparto incorporante. Alla Data di efficacia della Fusione, gli azionisti delle Classi di azioni incorporate saranno iscritti nel registro dei detentori di quote del Comparto incorporante e potranno esercitare i loro diritti in veste di detentori di quote del Comparto incorporante, come il diritto di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione di quote del Comparto incorporante. La Fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti delle Classi di azioni incorporate che non abbiano esercitato il diritto di richiesta del rimborso delle proprie azioni entro le tempistiche sopra indicate.

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è stata incaricata di redigere una relazione che certifichi le condizioni previste dall'articolo 71 (1), lett. da a) a c) prima alternativa della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio (la "**Legge del 2010**") ai fini della Fusione. Una copia di questa relazione sarà resa disponibile agli Investitori e alla CSSF su richiesta e a titolo gratuito con adeguato anticipo rispetto alla Fusione. Ernst & Young S.A. sarà inoltre incaricata di convalidare il rapporto di concambio effettivo determinato alla relativa data di calcolo, come previsto dall'articolo 71 (1), lett. c) seconda alternativa della Legge del 2010. Una copia di questa relazione sarà resa disponibile agli Investitori e alla CSSF su richiesta e a titolo gratuito. Inoltre, gli azionisti delle Classi di azioni incorporate sono invitati a consultare il KID del Comparto incorporante, disponibile online all'indirizzo www.ubs.com/funds. Gli Investitori che desiderino maggiori informazioni possono contattare la Società di gestione. Si noti inoltre che le partecipazioni degli investitori in fondi di investimento possono essere soggette a tassazione. Invitiamo a contattare il proprio consulente fiscale per qualsiasi questione di natura tributaria relativa alla Fusione.

Lussemburgo, 30 luglio 2024 | La Società di gestione